

Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 28 novembre 2004

del 18 agosto 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 28 novembre 2004 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
 - il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2003 5745);
 - il decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un nuovo ordinamento finanziario (FF 2004 1175) e
 - la legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Legge sulle cellule staminali, Lcel; FF 2003 7111).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
 - 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11; ODP);
 - 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136);
 - 23 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
 - 31 *i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
 - 32 *i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero;*
 - 33 *i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna;*
 - 34 *i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*

- 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, *entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale*, con l'indicazione delle *possibilità di ricorso*. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata (*Lettre signature*) al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);
- 36 il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
- 37 le *schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'*ultima votazione*. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti a ciò designati nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà *immediatamente*, ma al più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 38 29 o 322 37 06) o, se necessario, per telefono (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine:
1. Volete accettare il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la *nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni* (NPC)?
 2. Volete accettare il decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un *nuovo ordinamento finanziario*?
 3. Volete accettare la legge federale del 19 dicembre 2003 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (*Legge sulle cellule staminali, LCel*)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz